

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE

sulla proposta di deliberazione del Comitato esecutivo avente ad oggetto

“Art. 175, commi 1, 2, 3, 4 e 9-bis del D.lgs. 267/2000 e s.m. – Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e Documento unico di programmazione 2017-2019. IV variazione – con carattere di urgenza”

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, revisore dei conti per il triennio 12/03/2017-11/03/2020 nominato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 4 del 02/03/2017

- ricevuta in data 21/11/2017 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Comitato esecutivo avente ad oggetto *“Art. 175, commi 1, 2, 3, 4 e 9-bis del D.lgs. 267/2000 e s.m. – Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e Documento unico di programmazione 2017-2019. IV variazione – con carattere di urgenza”* corredata dai relativi prospetti contabili;
- vista la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 3 di data 02/03/2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ed il Documento unico di programmazione 2017-2019 e le successive variazioni ai medesimi documenti;
- visto quanto disposto dall'articolo 18, c. 2 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 che stabilisce che i principi che informano la disciplina della contabilità e dei bilanci delle Comunità vengano definiti con un apposito regolamento e che, fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali e provinciali relative alla contabilità dei Comuni nonché quelle previste dagli statuti e dai regolamenti della Comunità, fatto salvo per le norme relative alla contabilità economica che, fino all'entrata in vigore del regolamento, si applicano esclusivamente alle Comunità con Comuni di dimensioni demografiche superiori ai cinquemila abitanti;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- vista la legge provinciale 09/12/2015, n. 18 recante “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 ed altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto

legislativo 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009, n. 42)” che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 03/08/2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

- visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;
- preso atto, pertanto, che, in ragione del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dall’esercizio 2017 trovano applicazione, quanto alle variazioni di bilancio, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, l’articolo 175;
- visto l’art. 175, comma 4, del citato D.lgs. 267/2000 che prevede che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- vista la legge di stabilità per il 2016 che, in sostituzione del patto di stabilità, introduce a partire dal 2016 un meccanismo di equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza che non potrà mai essere negativo, calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito delle spese finali (spese correnti, spese in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie);
- visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L;
- visti lo Statuto e il regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie;
- preso atto dell’urgenza di apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019 oggetto della proposta di deliberazione in esame;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

CONSIDERATO

- ✓ che le motivazioni delle variazioni proposte, dettagliatamente indicate nella proposta di deliberazione, possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti;
- ✓ che, per effetto delle variazioni in argomento, si intende parimenti modificato, per la parte finanziaria, anche il Documento unico di programmazione 2017-2019 approvato con la deliberazione n. 3 del 02/03/2017 sopra richiamata;
- ✓ che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti;
- ✓ che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo, calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito dalle spese finali (spese correnti, spese in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie);
- ✓ che la variazione pareggia e che, quindi, viene rispettato l'equilibrio generale di bilancio come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti:

MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE	Competenza 2017	2018	2019
Maggiori entrate correnti	€ 372.900,00	€ -	€ -
Totale risorse disponibili	€ 372.900,00	€ -	€ -

MINORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE	Competenza 2017	2018	2019
Maggiori spese correnti	€ 372.900,00	€ -	€ -
Totale risorse utilizzate	€ 372.900,00	€ -	€ -

ESPRIME

parere favorevole in ordine all'effettuazione di tali variazioni, sottoponendole all'approvazione del Comitato esecutivo ed alla successiva ratifica da parte del Consiglio della Comunità.

Trento, 21 novembre 2017

Il Revisore

dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)